

INFORMATIVA N. 1 / 2015

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **TASSO DI INTERESSE LEGALE**

Riferimenti Legislativi: **Decreto del Ministero dell'Economia 11 dicembre 2014** pubblicato su G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. **1284 c.c.** è fissata al **0,50%** in ragione d'anno, con decorrenza **dal 1° gennaio 2015**.

TABELLA RIASSUNTIVA – TASSO DI INTERESSE LEGALE

DECORRENZA	TASSO
21/04/1942	5,00%
16/12/1990	10,00%
01/01/1997	5,00%
01/01/1999	2,50%
01/01/2001	3,50%
01/01/2002	3,00%
01/01/2004	2,50%
01/01/2008	3,00%
01/01/2010	1,00%
01/01/2011	1,50%
01/01/2012	2,50%
01/01/2014	1,00%
01/01/2015	0,50%

Per effetto di questa variazione, dal 1° gennaio 2015, il costo del ravvedimento operoso diverrà meno oneroso per la quota interessi.

La procedura del ravvedimento operoso su omesso o insufficiente versamento dei tributi consente, come noto, la regolarizzazione delle **violazioni tributarie** non ancora constatate mediante l'adempimento spontaneo del contribuente il quale deve **contestualmente**:

- effettuare l'omesso o insufficiente versamento del tributo
- versare la sanzione in misura ridotta
- versare gli eventuali interessi moratori dovuti computati al tasso legale

L'inosservanza anche di uno soltanto degli adempimenti prescritti determina il mancato perfezionamento del ravvedimento operoso.

RAVVEDIMENTO OPEROSO - MISURA DELLE SANZIONI [Art. 13 D.lgs. 472/97 modificato con L.190/2014] [Art. 13 D.lgs. 471/97] TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE Esempio: imposte sui redditi e relative addizionali, Iva, Irap, Ritenute fiscali, Imposte d'atto, canone Rai, contributo di solidarietà		
Entro 14 gg dalla violazione	0,20% per ogni giorno di ritardo [la sanzione varia dallo 0,20% per il 1° giorno di ritardo al 2,80% per 14 giorni di ritardo]	1/15 di 1/10 del 30% per ciascun giorno di ritardo
Da 15 a 30 gg dalla violazione	3,00%	1/10 del 30%
Da 31 a 90 gg dalla violazione	3,3333%	1/9 del 30%
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	3,75%	1/8 del 30%
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione	4,2857%	1/7 del 30%
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione	5,00%	1/6 del 30%
Se la sanatoria avviene dopo la constatazione della violazione nel "PVC"	6,00%	1/5 del 30%

MISURA DEGLI <u>INTERESSI DI MORA</u>	
RAVVEDIMENTO OPEROSO	
Dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso	
Fino al 31.12.2014	1,00%
Dal 01.01.2015	0,50%

ATTENZIONE:

nei **pagamenti** inerenti le “**transazioni commerciali**” (*vale a dire i contratti, comunque denominati, tra imprese/professionisti ovvero tra imprese/professionisti e pubbliche amministrazioni, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo*) si utilizza il tasso di mora pari al saggio di interesse della B.C.E. + **8 punti** (per le **transazioni commerciali concluse con decorrenza 1 gennaio 2013**), + **7 punti** (per le **transazioni commerciali concluse entro il 31 dicembre 2012**), in base al D.Lgs 231/2002 [ns **INFORMATIVA N. 13 / 2014**].

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA **CLIENTELA** PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 16/01/2015

avv. Luigi Borsaro

INFORMATIVA N. 1 / 2015

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **TASSO DI INTERESSE LEGALE**

Riferimenti Legislativi: **Decreto del Ministero dell'Economia 11 dicembre 2014** pubblicato su G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. **1284 c.c.** è fissata al **0,50%** in ragione d'anno, con decorrenza **dal 1° gennaio 2015**.

TABELLA RIASSUNTIVA – TASSO DI INTERESSE LEGALE

DECORRENZA	TASSO
21/04/1942	5,00%
16/12/1990	10,00%
01/01/1997	5,00%
01/01/1999	2,50%
01/01/2001	3,50%
01/01/2002	3,00%
01/01/2004	2,50%
01/01/2008	3,00%
01/01/2010	1,00%
01/01/2011	1,50%
01/01/2012	2,50%
01/01/2014	1,00%
01/01/2015	0,50%

Per effetto di questa variazione, dal 1° gennaio 2015, il costo del ravvedimento operoso diverrà meno oneroso per la quota interessi.

La procedura del ravvedimento operoso su omesso o insufficiente versamento dei tributi consente, come noto, la regolarizzazione delle **violazioni tributarie** non ancora constatate mediante l'adempimento spontaneo del contribuente il quale deve **contestualmente**:

- effettuare l'omesso o insufficiente versamento del tributo
- versare la sanzione in misura ridotta
- versare gli eventuali interessi moratori dovuti computati al tasso legale

L'inosservanza anche di uno soltanto degli adempimenti prescritti determina il mancato perfezionamento del ravvedimento operoso.

RAVVEDIMENTO OPEROSO - MISURA DELLE SANZIONI [Art. 13 D.lgs. 472/97 modificato con L.190/2014] [Art. 13 D.lgs. 471/97] TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE Esempio: imposte sui redditi e relative addizionali, Iva, Irap, Ritenute fiscali, Imposte d'atto, canone Rai, contributo di solidarietà		
Entro 14 gg dalla violazione	0,20% per ogni giorno di ritardo [la sanzione varia dallo 0,20% per il 1° giorno di ritardo al 2,80% per 14 giorni di ritardo]	1/15 di 1/10 del 30% per ciascun giorno di ritardo
Da 15 a 30 gg dalla violazione	3,00%	1/10 del 30%
Da 31 a 90 gg dalla violazione	3,3333%	1/9 del 30%
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	3,75%	1/8 del 30%
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione	4,2857%	1/7 del 30%
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione	5,00%	1/6 del 30%
Se la sanatoria avviene dopo la constatazione della violazione nel "PVC"	6,00%	1/5 del 30%

MISURA DEGLI <u>INTERESSI DI MORA</u>	
RAVVEDIMENTO OPEROSO	
Dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso	
Fino al 31.12.2014	1,00%
Dal 01.01.2015	0,50%

ATTENZIONE:

nei **pagamenti** inerenti le “**transazioni commerciali**” (*vale a dire i contratti, comunque denominati, tra imprese/professionisti ovvero tra imprese/professionisti e pubbliche amministrazioni, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo*) si utilizza il tasso di mora pari al saggio di interesse della B.C.E. + **8 punti** (per le **transazioni commerciali concluse con decorrenza 1 gennaio 2013**), + **7 punti** (per le **transazioni commerciali concluse entro il 31 dicembre 2012**), in base al D.Lgs 231/2002 [ns **INFORMATIVA N. 13 / 2014**].

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA **CLIENTELA** PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 16/01/2015

avv. Luigi Borsaro